CONTRATTO

Gestione, *ex* art. 45 bis del Codice della Navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del "Porticciolo di Bocca di Magra", rappresentato da un'area demaniale marittima di mq. 18.000 - specchio acqueo - e mq. 235 area scoperta, in concessione al Comune di Ameglia, con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti (a tariffa agevolata) – CIG 739252696F

tra

Comune di Ameglia, con sede in Ameglia (SP) via Cafaggio 15, C.F. 81001430115, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Andrea De Ranieri, nato a La Spezia, il 9 marzo 1978,

e

Italia Marine Service S.r.l. con sede in Ameglia (SP), Via Litoranea n. 14., (C.F. e P. IVA 01292850458), in qualità di mandataria dell'ATI con sede in Ameglia (SP), Via Litoranea n. 14, costituita con le società Sviluppo Marina Azzurra S.r.l. e Cala Beach Club S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Ilaria Ulivelli, nata a Massa il 14 marzo 1976.

Le parti comparenti, nelle rispettiva qualità, convengono quanto segue.

Vista la Determinazione n. 13 del 23.1.2019 recante l'aggiudicazione del servizio di gestione degli ormeggi del "Porticciolo di Bocca di Magra", rappresentato da un'area demaniale marittima di mq. 18.000 - specchio acqueo - e mq. 235 area scoperta, in concessione al Comune di Ameglia, con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti (a tariffa agevolata), a seguito dell'esito della gara pubblica tenuta dalla CUC di Lerici – Ameglia,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Ameglia è titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 59/2008, la cui validità andrà a scadenza il 31 dicembre 2020.

La porzione oggetto dell'affidamento interessa complessivamente mq. 18.000 di specchio acqueo e mq. 235 di area scoperta, come da planimetria allegata sotto la lettera A), in Bocca di Magra al termine della Via Fabbricotti.

Ai sensi dell'art.45 bis del Codice della Navigazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, viene previsto l'affidamento della gestione di tutti i servizi necessari per il funzionamento della struttura denominata "Porticciolo di Bocca di Magra".

Art. 2 – Oggetto dell'attività di gestione

Oggetto dell'affidamento è la gestione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione dell'area demaniale marittima di mq. 18.000 - specchio acqueo - e mq. 235 area scoperta, in concessione al Comune di Ameglia, con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti (a tariffa

agevolata).
La gestione dovrà, di massima, essere articolata nelle seguenti prestazioni:
- gestione di tutti i contratti di ormeggio relativi ai posti barca e provvedere alla riscossione dei corrispettivi ed ai rimborsi, oltreché di eventuali insoluti dovuti dagli utenti;
- assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
- custodia e vigilanza giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi e dei natanti;
- presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l'utenza, preferibilmente con padronanza di più lingue;
- assistenza all'utenza, anche radiotelefonica;
- sicurezza e controllo, diurno e notturno dell'intera area;
- messa a disposizione e pulizia dei servizi igienici;
- servizio antincendio;
- fornitura di energia elettrica ed acqua potabile;
- gestione e manutenzione delle strutture, comprese le parti in ferro, in legno e in gomma;
- revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime d'ormeggio e bitte;
- manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione e idrico, con relativi oneri contrattuali e della segnaletica marittima portuale;
- gestione e manutenzione dell'impianto antincendio e antinquinamento;
- pulizia e manutenzione dei pontili, dell'area di accesso (percorsi pedonali a terra e banchina) e dello specchio acqueo portuale;
- servizi di ritiro e conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, batterie e oli esausti;
- spostamento natanti all'interno dello specchio acqueo;
- dragaggio dell'area portuale;
- opere di manutenzione generale, anche straordinaria, che il Gestore ritenesse utili e finalizzate all'ottimizzazione dell'approdo in funzione della propria attività di gestione.

Il gestore, nell'espletamento dei servizi, dovrà rispettare le prescrizioni della Concessione Demaniale Marittima n. 59/2008.

Art. 3 – Durata, vincoli, limiti e condizioni della gestione

La gestione del servizio di cui al precedente art. 2 ha durata, dalla data di stipulazione del presente contratto fino alla data del 31 dicembre 2020. La ditta aggiudicataria, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di gara, allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 120 giorni agli

stessi prezzi, patti e condizioni.
La gestione del servizio di cui al precedente art. 2 deve avvenire nel rispetto dei seguenti vincoli:
- rispetto del regolamento comunale degli ormeggi e delle tariffe comunali per le imbarcazioni tipiche (bricelle e gozzi) e per le imbarcazioni da lavoro e dei residenti come da D.G.C. nn. 18 e 19 del 19.02.2018 ss.mm.ii.;
- rispetto della clausola sociale (art. 8) con l'onere dell'assunzione del personale impiegato nel corso del 2018 nell'area portuale e proveniente dalla società Ameglia Servizi Turistici Srl, alle stesse condizioni di contratto sia in termini di ore di lavoro sia in termini di retribuzione.

Il concessionario si impegna a rispettare e far rispettare le vigenti ordinanze comunali e la normativa in materia, nonché le disposizioni dettate dalla Capitaneria di Porto, con obbligo di adeguarsi a sopravvenute modifiche delle stesse, nel corso degli anni di durata della gestione, senza nulla pretendere dal Comune.

Art. 4 – Canone per l'affidamento a base d'asta e modalità di pagamento

Il canone annuo è costituito da due componenti, la prima, fissa, pari ad euro 23.000,00 (ventitremila virgola zero zero).
La seconda è pari al 25% del fatturato annuo al netto d'iva.
Il gestore versa al Comune il canone annuo in due rate:
- prima rata: euro 23.000,00 entro il 30 aprile;
- seconda rata: calcolata in base al fatturato entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla gestione.

Il mancato o ritardato pagamento di due rate comporta il diritto del Comune di procedere alla risoluzione della concessione per grave inadempimento costituendo clausola risolutiva espressa.
In caso di ritardo nei pagamenti, saranno dovuti al Comune gli interessi moratori.
Il concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme vigenti in tema di tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 5 – Stato dei luoghi

Il concessionario prende atto dello stato di fatto in cui si trova il Porto a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 ottobre 2018, così come rappresentato nella perizia del 4 febbraio 2019, redatta dall'Ing. Giovanni Gatto Ronchero su incarico conferito dal Comune di Ameglia.
Il Comune di Ameglia si impegna ad affidare e far eseguire tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porto sussistente al momento in cui il Concessionario ha effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di gara (23.03.2018).

Si conviene sin da ora che qualora il Comune non esegua gli interventi di cui al comma precedente entro la data del 15 aprile 2019 ovvero qualora, successivamente a tale data, emerga la necessità di eseguire ulteriori interventi al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porto esistente alla data del 23 marzo 2018, il Concessionario procederà ad eseguire direttamente i sopra detti interventi e l'Amministrazione procederà a disporre una proroga/estensione della sub-concessione, in conformità e nei limiti dell'art. 39 della Legge Regionale n. 29 del 27.12.2018 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità" e di cui agli artt. 682 e 683 legge 30.12.2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Art. 6 – Obblighi del concessionario a seguito dell'offerta tecnica

Il concessionario si obbliga, in conformità all'offerta tecnica presentata, a garantire:

1. 10 impiegati con esperienza nel settore nautico;
2. i seguenti
   - 2.1 fornitura dei servizi igienici
   - 2.2 dragaggio
   - 2.3 rifacimento delle catenarie
   - 2.4 realizzazione ufficio per la gestione dei servizi
   - 2.5 rifacimento impianto di illuminazione dell'adiacente sito archeologico
   - 2.6 rifacimenti/sistemazione degli anelli d'ormeggio
   - 2.7 sistemazione basolato banchine
   - 2.8 sistemazione e mantenimento verde pubblico di Via Fabbricotti

Il concessionario produce la cauzione definitiva di euro 58.800,00 e la polizza assicurativa n. 2019/03/2344271.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità del gestore affidatario

Il gestore si impegna sin d'ora ad accettare tutte le prescrizioni e condizioni inserite negli atti concessori e autorizzativi derivanti dalla concessione Demaniale Marittima n. 59/2008.

Si specifica che, in ogni caso, titolare diretto della citata concessione rimane la stessa Amministrazione Comunale, che consegnerà all'aggiudicatario l'area del porticciolo di Bocca di Magra, nella condizione in cui si trova secondo i termini stabiliti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione e con i limiti temporali e le modalità di utilizzo di cui alla gestione affidata.

Il gestore ha l'obbligo di applicare agli utenti le tariffe stabilite dal Comune con D.G.C. nn. 18 e 19 del 19.02.2018 e ss.mm.ii. e si impegna sin d'ora a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro necessario per l'attività, presso le Autorità e Uffici competenti.

Il gestore si impegna inderogabilmente fin d'ora a garantire tutte le prescrizioni derivanti da successive ordinanze della Capitaneria di Porto, senza nulla pretendere dal Comune.
Il gestore si impegna a mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro la struttura e garantire un'adeguata gestione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro, provvedendo all'adozione di tutte le cautele necessarie per preservare la pubblica e privata incolumità.
Il gestore si impegna a rispondere direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto proprio, dei propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi, compresi i danni a cose di proprietà di terzi. A tale riguardo il gestore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa.
Tutto il personale addetto al servizio è da considerarsi alle esclusive dipendenze del gestore che assume, a suo carico, tutte le spese ed oneri relativi ed è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nella disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
Il gestore deve individuare un responsabile per la sicurezza e comunicarne il nominativo al Comune. Il gestore si rende pienamente responsabile della gestione e delle strutture messe a disposizione.
Tutta l'attrezzatura che il gestore utilizzerà deve rispettare tutte le norme di legge e regolamenti in vigore e garantire la massima sicurezza.
Le condizioni generali minime di gestione descritte nella documentazione di gara devono intendersi, per il gestore, integrate dalle ulteriori condizioni risultanti dall'offerta da lui formulata in sede di gara.

Art. 8 - Clausola sociale

Il concessionario subentrante si impegna ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i dipendenti del concessionario uscente, già dipendenti di Ameglia Servizi Turistici Srl, alle condizioni attuali di contratto sia in termini di ore di lavoro sia in termini di retribuzione, con obbligo, in particolare, di applicazione del CCNL utilizzato per detti lavoratori dal concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione d'impresa.

Art. 9 – Adempimenti dell'Ente

Il Comune si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 1206 del codice civile.

Art. 10 – Divieto di sub affidamento

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere e/o comunque affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto della presente gara.

Art. 11 – Spese, rischi ed oneri contrattuali

Il gestore eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità accollandosi il totale rischio d'impresa. In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per eventuali forniture di rete e richiederà le autorizzazioni amministrative previste per legge per le attività intraprese senza possibilità di richieste di rimborso spese totali o parziali a carico del Comune di Ameglia. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara, tra cui le spese di pubblicazione del bando ed alla stipula del contratto.

A tal fine la Ditta dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta a versare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i..

Art. 12 - Sicurezza

Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutto quanto previsto dal D.L.gs. 81/2008, in materia di sicurezza.

Art. 13 - Gestione del contratto

La gestione del rapporto contrattuale con l'Impresa aggiudicataria, anche nelle forme del controllo e della collaborazione, è affidata al Responsabile del Patrimonio Comunale.

La più compiuta e dettagliata regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio potrà formare oggetto di specifiche intese, senza che queste possano in alcun modo integrare o modificare l'oggetto del contratto e gli elementi essenziali dello stesso.

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Le relative clausole formeranno parte integrante del contratto.

Art. 14 - Mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni - penali.

In caso di mancato, ritardato o irregolare espletazione del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari a euro 500,00 al giorno, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Il concessionario deve scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate nel capitolato speciale e nel presente contratto. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto, l'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto di risoluzione di cui al successivo art. 15, farà pervenire per scritto al gestore le proprie osservazioni e contestazioni.
In caso di mancata, ritardata od irregolare esecuzione delle prestazioni che compromettano un soddisfacente servizio, ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento. In questo caso spetta al Comune l'onere di eseguire d'ufficio, con proprio provvedimento il servizio, totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato l'inadempimento.

Art. 15 - Risoluzione del rapporto di gestione

Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, anticipatamente, nei seguenti casi:

a) sub affidamento o cessione di contratto;

b) mancato ripristino della cauzione nel termine massimo di 15 giorni dalla sua riduzione riconducibile a qualsiasi motivo (contrattuale, extracontrattuale, ecc.).;

c) gravi e reiterate violazioni di obblighi imposti dal capitolato tali da inficiarne il regolare svolgimento del servizio;

d) per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;

e) comportamenti del gestore idonei a connotare frode, attività illecita o collusione non giustificata con soggetti collegati al Comune da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a carico della stessa Impresa aggiudicataria;

f) cessazione dell'azienda o di attività, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale;

g) perdita dei requisiti richiesti in sede di partecipazione alla gara (ad es. licenze o autorizzazioni indicate nel bando di gara per l'aggiudicazione del presente servizio);

h) gravi difetti nell'erogazione del servizio con modalità diverse da quelle richieste nel capitolato o mancato adeguamento alle richieste dell'ente (ove ciò sia indicato nel capitolato) in modo da non soddisfare le esigenze del Comune;

i) mancato inizio della gestione entro 15 giorni dal termine previsto per l'effettiva operatività del Porticciolo, a meno che l'ente decida ugualmente di avvalersi della prestazione;
j) qualsiasi comportamento, ripetuto per più di due volte, tale da ritardare o impedire la fruizione, del servizio;
k) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienza degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
l) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
m) qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori;
n) qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;
o) per modificazione soggettiva dell'Impresa, non comunicata, immediatamente, con Raccomandata A/R, all'Ente appaltante (si veda l'ipotesi di composizione del raggruppamento).

In caso di risoluzione del contratto l'impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. Per le ipotesi di cui al precedente comma l'Impresa aggiudicataria riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, questa, sarà tenuta al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.

Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del Cod. Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all'Impresa aggiudicataria di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso. Trascorso tale termine senza che l'Impresa aggiudicataria abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'Impresa aggiudicataria accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto s'intenderà risolto di diritto, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in

danno della Ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere di eventuali maggiori costi sostenuti dall'Ente. Resta salva per l'Ente l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti, nonché l'applicabilità delle penali previste.
A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'impresa aggiudicataria, la Stazione Appaltante procederà all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.
La durata dell'affidamento della gestione del servizio è subordinata alla perdurante validità della concessione demaniale marittima n. 59/2008. Pertanto, nel caso in cui la scadenza della citata concessione dovesse essere anticipata rispetto alla data prevista del 31 dicembre 2020, tale evento comporterà l'automatico ed immediato scioglimento di diritto dell'affidamento della gestione, senza che il concessionario possa pretendere alcunché dal Comune di Ameglia a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno dipendente dalla minor durata del rapporto, come oggi prevista.

Art. 16 - Recesso anticipato

Così come previsto dall'art. 109 del d. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso di due mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R. In tal caso alla Ditta spetterà il rimborso degli investimenti effettuati e approvati dall'Ente sino alla data di recesso, escludendo quindi ogni rimborso, indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 17 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico o nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, tra la Ditta aggiudicataria e l'Ente, non componibili ai sensi dell'articolo 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno demandate alla giurisdizione competente.

Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Aggiudicatario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell'esercizio delle proprie attività, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Parimenti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione nel corso del rapporto, verranno trattati per le sole finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del citato D. lgs. 196/2003.

Art. 19 - Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 20 – Clausole Finali

L'impresa elegge domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto, presso la sede legale dell'Impresa.

L'impresa è responsabile del regolare utilizzo di qualsiasi componente soggetto a brevetto, diritti d'autore, licenza o proprietà intellettuale, sollevando l'ente dal mancato rispetto di quanto sopra citato.

Firmato:

Andrea De Ranieri

Ulivelli Ilaria

Repertorio n.733 Raccolta n.652

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Giulia ANGELINI, notaio in Sarzana, iscritta al Collegio notarile dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa,

CERTIFICO

che il suesteso atto è stato da me letto alle seguenti persone, della cui identità personale io Notaio sono certo, e dalle medesime firmato in mia presenza:

- Andrea De Ranieri, nato a La Spezia, il giorno 9 marzo 1978, domiciliato per la carica ove infra, in qualità di legale rappresentante e Sindaco del

Comune di Ameglia, con sede in Ameglia (SP) via Cafaggio n.15, codice fiscale 81001430115;

- Ilaria Ulivelli, nata a Massa il giorno 14 marzo 1976, domiciliata per la carica ove infra, in qualità di legale rappresentante di

Italia Marine Service S.r.l., con sede Ameglia (SP), Via Litoranea n. 14, iscritta al Registro delle Imprese delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 01292850458, REA n.SP-127564,

in qualità di mandataria dell'ATI, con sede in Ameglia (SP), Via Litoranea n. 14, costituita con le società Sviluppo Marina Azzurra S.r.l. e Cala Beach Club S.r.l..

In Sarzana, via Gori n.22, il ventotto febbraio duemiladiciannove alle ore quindici e venticinque.

Giulia Angelini Notaio sigillo